

S. S. S. di I Grado "Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII"

Via S.Ten.Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel./fax 0803611009 Cod.Mecc. BAMM281007 - C.F. 93423380729

e-mail:BAMM189001@istruzione.it - P.E.C.: bamm281007@pec.istruzione.it











Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

Circolare n. 8

Ruvo di Puglia, 14/09/2015

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

p.c.: al DSGA

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Nelle more della predisposizione e approvazione del nuovo POF triennale a.s 2015-2016, a.s. 2016-17, a.s. 2017-18 e fino ad ulteriori comunicazioni, si raccomanda la presa visione del Regolamento d'Istituto.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola, cinque (5) minuti prima dell'avvio delle lezioni e termina con l'orario di uscita.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di avere esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nei punti di raccolta 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (comprendendo anche il turno pomeridiano per le sezioni musicali nel plesso di Via San Rocco) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". É appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

- I cancelli verranno aperti agli alunni alle ore 8,15 per la sede Cotugno e 8,05 per la sede Carducci-Giovanni XXIII;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta dei genitori firmata sul diario;
- nei casi di uscite anticipate, del tutto straordinarie, i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età procurando copia del proprio documento di identità;
- in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga prelevato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio informerà il Dirigente scolastico o suo sostituto per i provvedimenti del caso;
- qualora il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma dovesse ripetersi (2
 volte ravvicinate), i docenti convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo,
 informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e costante in tutti i momenti del servizio scolastico, ovvero:

- i docenti dell'ora nella quale ricade la ricreazione assicurano la vigilanza nelle proprie classi;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e <u>sempre uno alla volta, controllandone il rientro</u>. L'uscita per usufruire dei servizi igienici è regolata a partire dalle ore 10,00 in poi, con esclusione dell'intervallo.

Per quanto possibile, si eviterà le uscite ai servizi igienici dopo le 12.50.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è ammesso l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario facendo riferimento all'organizzazione dei servizi disposta dal Dirigente scolastico previa consulenza del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (Dsga).

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Solo in caso di assoluta necessità, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2[^] ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili, secondo le indicazioni fornite a parte ai docenti di sostegno, ai docenti contitolari di classe e ai collaboratori scolastici.

I due collaboratori del Dirigente scolastico e i fiduciari dei plessi, ciascuno secondo le proprie funzioni, in caso ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Assenza alunni H

In caso di assenza degli alunni diversamente abili, il docente interessato è tenuto ad informare tempestivamente i collaboratori del DS;

I docenti impegnati alla prima ora devono informare la collaboratrice vicaria dell'assenza dell'alunno diversamente abile, nell'ipotesi in cui il collega di sostegno non inizi dalla prima ora.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Il Dirigente scolastico

(prof.ssa Lucia SALLUSTIO)